



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali  
Settore Acquisti, Contratti e Gare

## CONVENZIONE

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

con sede in - L'Aquila, P.zza Santa Margherita n.2 - 67100 L'Aquila (di seguito "UNIVAQ"), rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Paola Inverardi nata a L'Aquila il 3 novembre 1957, domiciliata per il presente atto presso la sede legale dell'Università, e autorizzato alla stipula della presente convenzione (la "Convenzione")

E

L'ASSOCIAZIONE/ A.S.D. BASKET 2K5

C.F. 93037390

con sede in L'Aquila, località                     , 67100 L'Aquila (di seguito                     ), partita   
~~91002410662~~, rappresentata dal EMANUELE FORNÈ nato a ROMA il 29/5/82, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della ASSOCIAZIONE e autorizzato alla stipula della presente convenzione.

### Premesso che:

- L'Università degli Studi dell'Aquila, su proposta del Comitato Unico di Garanzia, ha adottato un Piano di Azioni Positive che prevede, al fine di promuovere la conciliazioni famiglia-lavoro-studio, così da favorire il benessere e la produttività
- L'Università ha verificato l'esistenza dell'interesse da parte del proprio personale nonché di studenti e studentesse ad avvalersi dei servizi offerti dai Centri Estivi

Convengono e stipulano quanto segue

### Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione è finalizzata ad agevolare la fruizione del Centro Estivo, denominato "2K5 CAMP" da parte di figli/e, di età compresa tra 3 e 14 anni, che abbiano almeno un genitore titolare di un rapporto di lavoro "a qualunque titolo" con l'Università o che risulti iscritto in qualità di studente a un corso di studio o scuola di dottorato/specializzazione presso l'Università.

### Art. 2 Durata della convenzione

La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino al 15/9/19





# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali  
Settore Acquisti, Contratti e Gare

## *Art. 3 – Modalità*

Il personale e gli/le studenti/esse di cui al precedente articolo che intende avvalersi del servizio erogato dal Centro Estivo deve recarsi presso il Centro stesso munito della documentazione attestante il rapporto con l'Università (es. tesserino di riconoscimento per il personale tecnico/amministrativo, libretto di iscrizione per gli studenti, etc) e di un documento di riconoscimento personale.

Il Centro si impegna a eseguire i servizi con la massima professionalità e solleva l'Università per ogni eventuale danno o richiesta di risarcimento che dovesse derivare dall'esecuzione del servizio.

## *Art. 4 – Oggetto*

Per il periodo di validità della convenzione il Centro si impegna:

ad applicare uno sconto del <sup>COSSO D'ISCRIZIONE</sup> sulla quota di frequenza MESE E SETTIMANALE a favore dei soggetti di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

In caso di rinuncia, cessazione o decadenza dalla frequenza al Centro si prenderanno in considerazione le domande di iscrizione eventualmente presentate e rimaste inevase, per problemi di capienza, nell'ambito della presente convenzione.

Il genitore si impegna a comunicare tempestivamente al Centro la cessazione del suo "status" (dipendente e/o studente, etc).

In questa ipotesi resta salva la possibilità da parte del Centro di mantenere le agevolazioni in oggetto.

L'Università declina ogni responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione al Centro da parte del genitore che ha perso lo status.

## *Art. 5 – Oneri finanziari*

Dalla presente convenzione non discende alcun onere finanziario per l'Università.

E' esclusa ogni forma di responsabilità dell'Università per il mancato pagamento di quote da parte degli utenti cui si applica la convenzione, né potrà essere chiamata in causa a tal riguardo.

## *Art. 7 – Recesso o scioglimento*

Le parti possono recedere anticipatamente dalla presente convenzione, in presenza di validi e giustificati motivi, previa lettera di disdetta inviata con lettera raccomandata all'altra parte, con un preavviso di 30 giorni.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale non incidono sulle prestazioni in corso in forza della convenzione, che le parti si impegnano a portare a conclusione fino alla data di scadenza naturale della convenzione. Tali atti hanno effetto solo per il futuro.





# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali  
Settore Acquisti, Contratti e Gare

## *Art. 9 Trattamento dei dati personali*

Il Centro dichiara di assumere la qualifica del titolare del trattamento e si impegna a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su formato cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.gs n. 193/2003 e s.m.i.

## *Art. 10 Norme di salute e sicurezza*

I servizi prestati sono eseguiti in osservanza di tutte le norme di salute e sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il Centro quindi assumerà a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dall'inosservanza delle legge disposizioni in materia.

## *Art. 11 Foro competente*

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti eleggono come Foro esclusivamente competente il Tribunale di L'Aquila.

## *Art. 12 Registrazione*

La presente convenzione viene redatta in due originali e le spese di eventuale registrazione in caso di uso sono a carico del richiedente.

L'Aquila, 10/6/13

FIRMA DEL CENTRO ESTIVO

La Rettrice

Prof.ssa Paola Inverardi

